

Il sottoscritto ha già depositato nel fascicolo della terza sezione di appello varie segnalazioni dei gravi fatti opera della controparte e nello specifico dello Studio Bonotto/Bottega. L' attuale Presidente dr. Gionfrida mi ha comunicato che, qualora fosse risultato vero quanto riferivo si sarebbe adoperato per comunicarlo alla competente Procura e mi ha invitato a presentare una istanza a mezzo di un avvocato. Probabilmente a causa del muro di gomma che da qualche decennio mi oppone l'Ordine degli Avvocati di Treviso (sito ordine_avv_tv) numerosissimi avvocati anche di altre province si sono rifiutati di assistermi e non ho ancora potuto procedere secondo il suggerimento ricevuto da tale autorevole fonte!

Osservazioni sulla costituzione di Bonotto/Bottega nella udienza del 27/01/2014:

Premetto che la sentenza n. 84 del 2013, emanata dal giudicante Deli Luca, è unicamente incentrata sulla presunta assenza di legittimazione della essedi studio sas e sulla circostanza che, di conseguenza, sarebbe decaduta per superamento dei termini di prescrizione decennale la possibilità di recuperare il credito da parte di Sandro Dallavalle, falsamente indicato come titolare di una ditta individuale essedi studio. Le prove della totale inconsistenza di tale tesi sono tanto numerose quanto incontrovertibili ed in buona parte fornite dalla stessa controparte che, provvidenzialmente, gode di scarsa memoria e si macchia di conseguenza di contraddizioni plateali che ne dimostrano il dolo, come ampiamente documentato nel seguito della presente .

A) Dal combinato disposto del ricorso per Cassazione formulato dal Sig. Andreon Francesco (All. 1) e della sentenza stessa (All. 2) emerge in maniera lapalissiana che qualsiasi società, ed a maggior ragione la Andreon s.r.l. è priva di legittimazione attiva nella causa; di conseguenza **tutti gli atti a partire dal decreto ingiuntivo del 2009 (All. 3), non solo violano l'art. 393, seconda parte, del codice di procedura civile, ma sollevano un allarme gravissimo a causa del numero (decine) di magistrati che sono coinvolti nella sistematica e consapevole contrapposizione nei confronti della sentenza di Cassazione n. 15728 del 2007.**

Qualcuno obietta che si tratta di una altra causa, rispetto a quella chiusa dalla sentenza di Cassazione (che tuttavia non la aveva chiusa, avendo invece aperto i termini per la riassunzione dello appello, in accoglimento della unica istanza di Andreon Francesco; non essendo un tecnico, ammetto che potrebbe avere ragione ma ciò non toglie che la materia del contendere sia esattamente quella che gli Andreon avrebbero potuto impugnare o nel ricorso per cassazione o nella istanza di riassunzione dello appello, ma non lo hanno fatto e di conseguenza **va applicato il principio della progressività del giudicato, principio che la stessa attuale controparte ammette nei suoi atti!** .

B) La legge è stata calpestata anche mediante la iniziativa di controparte di contestare anche gli elementi trattati nella sentenza di primo grado del 2000, conclusa a favore della essedi studio sas (All. 4), ricorrendo illegittimamente ad una corte di primo grado in luogo che, legittimamente, in quanto concesso dalla sopra citata sentenza di Cassazione, ad una corte di secondo grado (riassunzione dello appello). Ciò ha comportato, a mio avviso, un vero e proprio abominio giuridico;

C) la sentenza di Cassazione sopra citata ha cristallizzato ogni punto della controversia, antecedente rispetto ad essa: la mancata riassunzione dello appello, che la Suprema Corte aveva concesso in accoglimento della UNICA richiesta di Andreon Francesco, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza civile del 2000 n. 1319 per un motivo lapalissiano: la totale assenza di impugnazioni, come attestato dagli allegati certificati rilasciati dal Tribunale di Venezia e dal Tribunale di Treviso nel 2015 (All. 5); ciò in quanto l'unica impugnazione presentata dalla controparte nel 2001 è stata rigettata dalla corte di appello e successivamente annullata dalla estinzione del processo conseguente alla mancata riassunzione dello appello, come sancito dal combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c.; da questo ultimo articolo emerge in maniera chiarissima che solo le sentenze di merito e quelle riguardanti la competenza sfuggono alla estinzione (e quindi non la istanza di appello

rigettata con sentenza del 2004, l'unica formulata dagli Andreon)! N.B. l'art. 310 c.p.c. fa' riferimento alle sentenze di merito e non alle sole sentenze di merito passate in giudicato; ovviamente NON a sentenze passate in giudicato prima del ricorso in cassazione, nel qual caso tale ricorso non potrebbe essere nemmeno presentato) nel caso specifico è evidente che la sentenza n. 1319 del 2000 è andata in giudicato non appena scaduti i termini per la riassunzione concessi dalla Suprema Corte; è altrettanto evidente che, dopo aver perso la causa di primo grado e dopo il rigetto della sua istanza in appello del 2004 per un vizio nel mandato, Andreon Francesco aveva due occasioni per impugnare in toto od in parte la sentenza del 2000: nel suo ricorso in cassazione e riassumendo l'appello, come ottenuto: non lo ha fatto, preferendo rivolgersi invece, dopo oltre 2 anni dal deposito della sentenza di Cassazione, ad un vicino giudice di primo grado! è QUINDI TOTALMENTE OPPOSTO AL VERO QUANTO AFFERMATO DAL GIUDICE DELI LUCA NELLA SUA SENTENZA, CIOE' CHE LA SENTENZA CIVILE DEL 2000 SAREBBE CADUCATA IN QUANTO CONTROPARTE HA PRESENTATO APPELLO NEI TERMINI! Se la controparte avesse attuato l'unica cosa che aveva chiesto, ed ottenuto, dalla Suprema Corte, cioè riassumere l'appello, l'unico modo per farlo era presentare una nuova istanza.

Constatare che il giudice Deli Luca ha dovuto ricorrere ad un falso così plateale solo per dare un minimo di aspetto formale alla sua sgangherata sentenza, dice tutto!

Non occorre possedere un minimo di cultura giuridica per sapere che una sentenza non può essere annullata in assenza di una impugnazione (almeno parziale)!

D) La sentenza da me appellata, n.84/2013 (All. 6), è unicamente imperniata sulla presunta assenza di legittimazione della essedi studio sas e sulla pretesa che Sandro Dallavalle non avrebbe titolo personalmente a reclamare quanto dovutogli per intervenuta prescrizione decennale ; tale impostazione tuttavia, oltre che ASSOLUTAMENTE FALSA come ampiamente documentato è stata proposta dalla controparte per la prima volta solamente nel 2001, dopo che aveva perso la causa civile di primo grado depositata il 13/07/2000 (causa iniziata il 25/10/1990), quindi a distanza di 12 anni dalla firma e dalla esecuzione del contratto, avendo proprio lei stessa largamente superato il termine di prescrizione decennale.

E) La Andreon s.r.l. assume di avere titolo per chiedere la restituzione dei pagamenti fatti alla essedi studio sas assumendo di averli fatti a nome proprio in qualità di terzo: numerose sono invece le prove che documentano che tale pretesto è FALSO, e cioè:

- nella sua lettera raccomandata del 30/03/2005 (All. 7), ancora oggi presente nel fascicolo giudiziario, la Andreon Arredamenti s.r.l., nello ennesimo, fraudolento tentativo di intrufolarsi nella causa in luogo di Andreon Francesco, **confessa di essere debitrice solidale**: ciò evidenzia che il pretesto di agire come terzo (fatto proprio dal giudicante Deli Luca) è puro dolo; proprio in relazione a tale confessione la essedi sas, dopo aver ripetutamente ed inutilmente tentato di rivolgersi alla sua unica controparte, Andreon Francesco, mandandogli le raccomandate al suo indirizzo privato e lamentandosi che le risposte arrivassero invece, indebitamente, dalla Andreon s.r.l (All. 8). la essedi sas ha accettato i versamenti unicamente come fatti a nome e per conto di Andreon Francesco; che altro poteva fare un creditore che, avendo intuito il dolo dietro i tentativi di intromissione della s.r.l., non è caduto nel tranello tesogli?

- la telefonata del 2010 (All.10) documenta la affermazione di Andreon Francesco "di aver pagato"; naturale che lo abbia fatto attraverso la società di cui detiene l'80% (ed il rimanente i suoi familiari), il cui ruolo è di segretaria, od al massimo di debitrice solidale come da lei stessa affermato, non certo di "terzo"; nel corso di tale telefonata è emerso che:

a) egli non era al corrente delle numerose raccomandate che nel 2005 avevo mandato (con copia per conoscenza al suo difensore Giovanni Bonotto) al suo indirizzo privato, sottolineando che era lui il destinatario e non altri;(b) i suoi familiari, Braido Vanna ed Andreon Michele, di concerto con lo studio Bonotto/Bottega, rispondevano invece, nonostante le rimostranze della essedi sas (con copia allo avv. Giovanni Bonotto) a firma Braido Vanna ed a nome Andreon s.r.l.;

c) non solo i suoi familiari ed i suoi legali gli sottraevano la corrispondenza, ma dalle sue affermazioni emerge in maniera incontrovertibile che gli riferivano solamente in parte ed in maniera distorta ed ingannevole i fatti della causa che procedeva a suo nome e per suo conto, riuscendo in tal modo a raccogliere la sua firma nonostante la sua avversione verso la litigiosità della moglie e del figlio!

Una nota di colore:

Con riferimento alla costituzione di Bonotto presentata nella udienza presso la terza sezione di Appello civile di Venezia in data 27/01/2014, va precisato che, essendo avvenuta in udienza e non entro i 20 giorni precedenti, gli argomenti nuovi da lui introdotti sono illegittimi in quanto fuori termine; da ogni riga di tale atto traspare il maldestro, evidente tentativo di accreditare l'impossibile; spiace che il comportamento di tanti magistrati intervenuti nella vicenda renda necessario soffermarsi anche su aspetti evidenti, onde tentare di scoraggiare la propensione ad aggrapparsi anche ad appigli inverosimili mi costringa ad evidenziare almeno le incongruenze più evidenti del corposo documento, come segue:

1) la firma falsa del Sig. Andreon Francesco, falsamente asseverata dallo avv. Giovanni Bonotto (All.11); quando ho notato questo grave fatto lo ho immediatamente contestato presso la cancelleria competente e notificato alla controparte! Ad una ispezione successiva del fascicolo (ormai avevo imparato a conoscerli) ho verificato che il documento incriminato era stato sostituito con altro contenente la firma vera del Sig. Andreon con la conseguente, veritiera asseverazione da parte del medesimo Bonotto (All.12) a mio avviso, questa non è che la ennesima dimostrazione di una fraudolenza senza confini, da me comunque tempestivamente denunciata (e depositata nel fascicolo giudiziario) ai magistrati della terza sezione della Corte di Appello;

2) a pag. 13 del sopra citato atto la controparte scrive "*Nell'ATP promossa dall'allora ditta Andreon arredamenti mai ci si riferisce alla essedi sas ma sempre e solo alla essedi studio e associati...*";

E' incredibile la disinvoltura di costoro nello insistere su falsi così evidenti.

Come già ampiamente dimostrato, QUANDO L'AVV. GIOVANNI BONOTTO ASSERISCE "MAI", SIGNIFICA "SEMPRE"! Infatti la promozione della ATP da parte di Andreon è avvenuta nel 1989 nei confronti della "essedi studio & associati, rappresentata dal Sig. Sandro Dallavalle" ; a tale ATP si è costituita e non poteva che costituirsi, ben prima dello inizio della causa, la ESSEDI STUDIO SAS, come documentato in maniera incontrovertibile dall'atto sottoscritto dallo avv. Adriano Mognon nel 1989 (All.13), PRIMA DELLO INIZIO DELLA CAUSA e poco dopo le contestazioni inviate per raccomandata dagli Andreon allo indirizzo della essedi studio sas, in C.so Mazzini, 10; (All.14) sede unicamente della essedi studio sas dalla data della costituzione, nel 1988, fino al 2000, quando si è trasferita in via del Solstizio, 2, nello appartamento sottostante a dove abitava sino dalla metà degli anni 80 Sandro Dallavalle; come è della massima evidenza, questo solo punto, come tanti altri, sarebbe più che sufficiente a smascherare la frode giudiziaria, attraverso la quale questa controparte, avvalendosi presumibilmente, a mio avviso, di connivenze tanto altolocate quanto numerose, ha tenuto in ostaggio l'intero sistema giudiziario (civile e penale) del Nord Est (Treviso, Venezia, Udine, Trento, Trieste) nell'arco temporale di quasi una trentina di anni e causando di conseguenza, oltre a danni milionari, materiali e morali al sottoscritto e famiglia, un appesantimento incalcolabile sul già ampiamente operato sistema giudiziario.

Ma gli episodi che cristallizzano le gravi responsabilità e le connivenze, in materia civile e penale, sono talmente numerosi e talmente gravi da essere concepibili solamente da una vera e propria associazione a delinquere di stampo mafioso, alquanto più pericolosa della stessa "Mafia Capitale", che si limitava a coinvolgere prevalentemente strutture amministrative e politiche locali e non, come risulta evidente dal resoconto della presente vicenda, numerosi vertici giudiziari!

3) a pag 15 "*mai nei rapporti contrattuali e persino extracontrattuali era stato speso il nome della sas* ";

ANCHE IN QUESTO CASO "MAI" E' PLAEALMENTE SMENTITO DA UN "SEMPRE"; infatti la fattura di acconto n. 4 del 31/10/1989 (All.15), cui ha fatto cenno la stessa Andreon per comunicare la sua intenzione di non pagarla (All. 14) riporta in bella vista la partita IVA della essedi studio sas 02080660265 (N.B. Tale fattura è compilata sulla medesima carta intestata usata per il contratto , ove compariva anche, ma solo nella parte stampata dalla tipografia, nelle parole piccole in calce, la vecchia partita iva che si riferiva alla precedente attività di consulenza amministrativa di Dallavalle Sandro, a causa di un errore del tipografo che il sottoscritto aveva ritenuto di scarso rilievo, decidendo di non cestinare la intera partita di stampa; tale fattura riporta in calce la (ben nota, identica a quella usata nella numerosa corrispondenza) sigla di Braido Vanna, attestante di averla registrata; ciò dimostra non solo che ha detratto l'IVA, senza versarla alla ESSEDI SAS (truffa minore), ma anche e soprattutto che sapeva bene, nel 1989, che il suo interlocutore era essedi studio sas (truffa maggiore); questa è la clamorosa "pistola fumante" della abnorme frode giudiziaria, tanto più grave in quanto la fattura era presente nel fascicolo giudiziario e, "add abundantiam" la essedi sas ne aveva mandato copia dalla sua casella pec al giudicante Deli Luca la settimana precedente la emissione della sentenza, in quanto aveva capito che questo giudicante non intendeva riconoscere nemmeno la evidenza!

Dato che non vi era alcuna possibilità di confusione fra attività tanto diverse (la precedente era una attività di tipo puramente professionale, di carattere amministrativo, che per sua natura si svolgeva presso la sede del cliente, la nuova, di cui alla partita iva 02080660265, consisteva nella vendita e personalizzazione di programmi software di tipo aziendale, esercitata nello ufficio di C.so Mazzini, 10, ove la Andreon inviava le sue raccomandate di contestazione.

Alla sopra citata fattura del 31/10/1989 (emessa nel pieno della esecuzione del contratto) l'avv. Marco Santarcangelo aveva fatto riferimento nei primi atti di causa (ed addirittura nel 2002, subito dopo la prima, strumentale contestazione della controparte); va sottolineato **che l'originale di tale fattura** (contenente persino le annotazioni per la registrazione scritte a mano dalla ditta Andreon) è stato ingenuamente depositato dallo stesso avv. Giovanni Bonotto (non per nulla lo ho sempre considerato il mio miglior avvocato) nel processo di Palmanova;

anche in tale processo si erano verificati dei gravissimi brogli: la controparte è riuscita ad ottenere dalla got di Palmanova, Federica Zambon, un atto eccedente i suoi poteri, vale a dire sospendere l'atto di pignoramento, a valere sulla sentenza 1319 del 2000 che essedi sas aveva effettuato su un bene di Andreon Francesco, avendo falsato i termini dello accordo fra avvocati in maniera da farle credere che il pignoramento ottenuto da essedi fosse in violazione di tale accordo; il giudice togato Marco Calienno ha smascherato la frode nella sua sentenza del 2010, definitiva in quanto mai appellata da controparte: tale frode consisteva nella falsa ed artefatta ricostruzione dello accordo fra gli avvocati (avv. Furlan per Andreon Francesco e Santarcangelo per essedi sas); la sentenza definitiva ha ricostruito correttamente l'accordo fra gli avvocati, ed ha di conseguenza sancito la legittimità del pignoramento che era stato abusivamente sospeso dalla got Federica Zambon ;

alla sopra citata fattura del 31/10/1989 ed al processo di Palmanova era stato fatto riferimento anche nel dibattimento avanti il giudice Deli Luca, ma dato che il sottoscritto in udienza aveva fatto riferimento a tale fattura, il magistrato ha sostenuto di non conoscere nulla del processo di Palmanova e di tale fattura (fatto smentito dagli atti di causa contenuti nel fascicolo, riguardanti sia il processo civile di primo grado del 2000 che il processo di Palmanova); è solo dopo aver preso atto della negazione del vero da parte del magistrato che il sottoscritto ha ritenuto di togliere ogni pretesto inviando direttamente al giudicante Deli Luca, via mail, come già detto, dalla propria casella pec, copia di tale fattura, che può essere considerata, anche a se stante, la "pistola fumante" che la questione della assenza di legittimazione della essedi sas (**su cui è fondata la sentenza successivamente emanata dal dr.**

Deli, era nulla altro che un argomento fraudolento, SOLLEVATO DOPO 12 ANNI DALLO INIZIO DELLA CAUSA (QUINDI OLTRE I TERMINI DI PRESCRIZIONE DECENNALE) E DOPO AVER PERSO IL PRIMO GRADO!

Nonostante ciò è interesse della ricorrente dimostrare il dolo con il quale la controparte si è beffata per quasi un trentennio dello intero sistema giudiziario, coinvolgendo decine di magistrati civili ed inquirenti .

Non ho dubbi che il dr. Deli abbia ricevuto la mia mail, dato che nella udienza conclusiva del 27/03/2013 ha gravemente redarguito il mio legale (assumendo che fosse d'accordo con la mia iniziativa di inviare mail direttamente al giudice), arrivando ad invitarlo ripetutamente e con grande ira a rimettere il mandato , se voleva dimostrare di non essere a conoscenza della mia iniziativa, che tanto aveva irritato il giudice. Conseguentemente, la remissione del mandato è arrivata poco dopo!

La essedi essedi studio sas aveva sempre ed esclusivamente speso il proprio nome, sino dal contratto di aprile 1989 (All.16) ove, il sottoscritto legale rappresentante aveva apposto la propria firma sotto il timbro essedi studio (senza qualificare la intera ragione sociale che era: essedi studio sas di Dallavalle Sandro & C. s.a.s.) come pure la controparte aveva apposto il timbro Andreon Arredamenti (senza specificare: ditta individuale di Andreon Francesco); A tale riguardo, va sottolineato come alcune affermazioni contenute nella sentenza arrivano al grottesco, dove assumono che, mentre Andreon aveva diligentemente apposto la sua firma sotto il timbro, la firma di Dallavalle Sandro sotto il timbro essedi studio si riferisse ad una ditta individuale della cui esistenza non esiste traccia alcuna: l'unico appiglio inventato da costoro è la partita iva errata in calce allo stampato, che tuttavia non ha nulla a che vedere con una "essedi studio" , ma soltanto con una attività professionale che non aveva nulla a che vedere con la informatica e con il timbro essedi studio apposto sul contratto. E' a mio avviso grottesco che la sentenza affermi che a firmare per Andreon è il titolare; **la firma apposta è invece palesemente quella della moglie Braido Vanna che non aveva alcun titolo nella ditta e nemmeno interesse stante la separazione dei beni con il marito.**

La circostanza che i timbri di entrambe le parti non declinassero la ragione sociale completa era non solo usuale, ma anche pienamente giustificato dalla circostanza che all'epoca del contratto la unica Andreon Arredamenti esistente era la ditta individuale e la unica essedi esistente era la sas, e di conseguenza nessun possibile fraintendimento.

Che il sottoscritto avesse svolto personalmente attività professionale e non di impresa, è documentato da una miriade di documenti e di possibili testimonianze: per brevità mi limito ad allegare un paio dei tanti certificati di ritenuta d'acconto, che qualificano in maniera inequivocabile la attività professionale, come conosce benissimo qualsiasi avvocato, che è a sua volta soggetto a tale regime fiscale (All.17) ed il certificato della agenzia delle entrate che lo attesta in maniera incontrovertibile.

E' a mio avviso di una gravità immane che, sia il Procuratore di Trieste dr. Carlo Mastelloni che l'agenzia delle entrate di Treviso si siano spesi per cercare di accreditare l'impossibile. Qualora i loro sforzi non fossero stati da me scoperti, la sentenza emanata dal giudicante Deli Luca avrebbe fruito di qualche parvenza di veridicità. Ma ciò è oggetto del mio esposto al CSM, al Procuratore Generale di Cassazione, al Ministero della Giustizia!

Il pretesto della assenza di legittimazione attiva della essedi studio sas è stato inventato dallo avv. Furlan, per un certo periodo difensore ufficiale degli Andreon (l'avv. Bonotto non ha mai interrotto il suo consueto contributo dietro le quinte) avendo notato dalla visura camerale che sia la essedi studio sas che Sandro Dallavalle risiedevano in via del Solstizio, 2. Quale migliore coincidenza per fare confusione? Quando tuttavia gli è stato fatto notare che tale coincidenza di indirizzo era cominciata unicamente nel 2000 (All.18) atto notarile), mentre in precedenza Sandro Dallavalle risiedeva in via del Solstizio, 2 (ove in precedenza aveva esercitato la attività professionale - ovviamente con il proprio nome e cognome e non certo con il nome essedi studio- cui si riferisce la partita IVA 01208930261) ed invece la essedi studio sas esercitava la propria attività in C.so Mazzini,10, luogo a cui venivano indirizzate le raccomandate da parte degli Andreon nel 1989 (All.14), a

dimostrazione che era proprio quella la essedi intervenuta nel contratto e non invece una fantomatica ditta individuale, l'avv. Furlan ha abbandonato l'espedito ed ha convinto Andreon Francesco a pagare a rate (dopo aver concordato le modalità con l'avvocato che rappresentava la essedi studio sas; a tale proposito va sottolineato che il pretesto della assenza di legittimazione attiva della essedi studio sas non è sorretto da alcun elemento in quanto l'unico flebile appiglio, vale a dire la partita iva erroneamente indicata in calce, nello stampato, porta in realtà ad un vicolo cieco in quanto, nel contratto del 1989, la firma del sottoscritto è apposta sotto il timbro essedi studio (lo stesso timbro utilizzato in centinaia di occasioni dalla essedi studio sas, come può essere ampiamente documentato, se necessario) mentre invece a tale partita iva corrisponde la attività professionale di Sandro Dallavalle, che nulla ha a che vedere con il timbro "essedi studio", come si evince dal certificato della agenzia delle entrate rilasciato nel 2004 e dalla ulteriore attestazione del 2016!(All.19) **E' chiaro inoltre che lo avv. Furlan ha preso atto che la sua invenzione non reggeva alla prova dei fatti ed ha di conseguenza convinto il Sig. Andreon Francesco, e non un terzo, a proporre un accordo di rateizzazione ed a pagare!**

Va inoltre sottolineato che la attività professionale di Sandro Dallavalle non consentiva la vendita di computers e programmi informatici né sul piano civile e nemmeno sul piano fiscale(ed è per tale motivo che era stata fondata, nel 1988, la essedi sas)e di conseguenza la insistenza su tale tesi "farlocca" implica anche il reato di calunnia!

L'unica affermazione veritiera di questa controparte riguarda l'aggettivo di "factotum" di Sandro Dallavalle, la quale tuttavia richiama inequivocabilmente la esistenza di una società in quanto sarebbe improprio riferire tale aggettivo riguardo alla attività di un professionista; infatti il sottoscritto è sempre stato l' unico socio operativo nella essedi sas (gli altri due soci, la moglie casalinga ed il figlio studente della scuola media nel 1989, erano soci accomandanti) e la società non ha dipendenti sino dal suo esordio e fino ad oggi: di conseguenza NON E' NEMMENO CONCEPIBILE una spiegazione diversa da quella del pretesto per ribaltare, grazie ad una quantità infinita di azioni fraudolente e di connivenze, **una sentenza, quella di primo grado del 2000, a fronte della quale non esiste ALCUN ATTO DI IMPUGNAZIONE VALIDO**, come da certificato (All.20), ragione per cui è andata in giudicato non appena sono scaduti i termini concessi dalla Cassazione per la riassunzione in appello, in accoglimento della unica richiesta formulata da Andreon Francesco nel suo atto di istanza per Cassazione; a documentazione di quanto sopra:***

- A) il certificato della agenzia delle entrate riguardante la partita iva 01208930261 attesta che si tratta della attività professionale di Sandro Dallavalle, iniziata nel 1981 e conclusa nel 1992, quindi dopo esaurite le pendenze rimaste aperte dopo che è cominciata una attività ben diversa a nome e per conto della essedi studio sas, finalizzata alla vendita e personalizzazione di programmi ; la attività professionale veniva di fatto eseguita presso i propri clienti (domiciliata presso la propria abitazione, via del Solstizio, 2; nessun riferimento, quindi, ad una **essedi studio**, nata soltanto nel 1988, per vendere programmi e computers;
- B) la partita iva indicata in bella evidenza nella sopra citata fattura del 31/10/1989, emessa cioè DURANTE la esecuzione del contratto, n. 02080660265 appartiene alla essedi studio sas, di cui il sottoscritto era il socio accomandatario ed insieme il "factotum", come già detto; la sede della essedi studio sas era in C.so mazzini 10, indirizzo, guarda caso, ove la controparte inviava le sue lettere raccomandate, durante lo svolgimento del rapporto (All.10)
- C) l'atto notarile allegato (All.18) certifica che la essedi studio si è spostata dalla sede di C.so mazzini, 10, ove aveva sede sino dalla sua costituzione, nel 1988, in via del Solstizio, 2 solamente nel 2000;
- D) lo stesso avv. Bonotto qualifica la essedi studio come soc. (e non certo come ditta individuale), nella sua lettera indirizzata al CTU nel 1996 (All.21);
- E) lo stesso avv. Bonotto, dopo aver riferito sotto giuramento di aver seguito gli Andreon sino dai primo screzi del 1989, qualifica, sempre sotto giuramento, la essedi come "**società**"; (All.22) sembra impossibile,

ma si tratta dello stesso avv. Bonotto che dal 2004 in poi sostiene invece che la essedi studio sarebbe una ditta individuale e che di conseguenza la essedi sas non avrebbe titolo per reclamare il dovuto (nonostante sia la attrice nella causa civile di primo grado che si è conclusa felicemente nel 2000);

- F) il sottoscritto ha svolto il ruolo di perito di parte nello ATP del 1989 in quanto persona fisica distinta dalla parte essedi studio sas (in caso contrario, se si fosse identificato personalmente con la parte, non gli sarebbe stato consentito dal CTU)
- G) dallo All.23 si deduce che il CTU (che è intervenuto sia nel 1989, prima dello inizio della causa civile (25/10/1990), che nel 1996, inviava le sue convocazioni alla essedi sas!
- H) la esistenza della fattura emessa dalla essedi sas nel 1989 era stata indicata in maniera ampiamente documentata dalla difesa di essedi sas sino dai primi anni 2000, dopo che era stata strumentalmente eccepita la assenza di legittimazione attiva in maniera strumentale, a 12 anni di distanza, e quindi, anche nella astratta ipotesi che la pretestuosa asserzione della controparte corrispondesse al vero, sarebbe essa stessa prescritta;
- G) la attività professionale di Sandro Dallavalle, negli anni antecedenti la nascita della essedi studio sas, sono documentate anche da decine di attestazioni dei compensi percepiti e sottoposti a ritenuta d'acconto (cosa che, come è ben noto a tutti i professionisti, compresi gli avvocati, esclude una attività imprenditoriale e quindi la esistenza di una ditta individuale), come pure di decine di altri documenti che attestano che il timbro apposto sul contratto fra le parti nel 1989 si riferisce alla essedi sas di C.so mazzini 10, ove la Andreon indirizzava le sue raccomandate;
- H) Nella causa civile di primo grado si sono costituiti, a nome e per conto della essedi studio sas e senza che la controparte muovesse alcuna obiezione, gli avvocati: Adriano Mognon, Alessandro Pantaleoni, Marco Santarcangelo;
- I) a questa controparte ed al giudice di primo grado tutto questo non è sufficiente per considerare interrotta la prescrizione (cosa comunque di secondaria importanza visto che la assenza di legittimazione della essedi studio sas è puro dolo (una delle innumerevoli falsità) della controparte; **mi dilungo in questi particolari per sottolineare che la sicumera di continuare ad insistere su argomenti così inconsistenti, riuscendo a mobilitare apicali apparati della amministrazione dello stato e della magistratura nel vano tentativo di fornire un qualche sostegno, qualifica il livello di coperture di cui gode il sodalizio che è riuscito in tanti anni a distruggere finanziariamente la mia famiglia (sono a conoscenza che altri malcapitati hanno subito la medesima sorte con identiche modalità) :** fortunatamente è l'avv. Bonotto a spiegare, nel suo atto allegato (All.11), che solamente atti interruttivi estranei al processo possono interrompere la prescrizione; ebbene, persino nella accademica ipotesi che tale tesi fosse fondata, gli atti esterni al processo, interruttivi della prescrizione, non mancano:
 - 1) Atto di costituzione alla ATP richiesta da controparte, del dicembre 1989, ove la essedi che si è costituita, prima che iniziasse il processo, è la s.a.s., come da (All.13) e partecipazione del sottoscritto (in qualità di perito di parte sia alla ATP intervenuta nei primi mesi del 1990 che a quella intervenuta nel 1996; in allegato alcune lettere di convocazione alle riunioni della ATP indirizzate espressamente dal CTU ing. Ruota alla ESSEDI STUDIO SAS (All.23)
 - 2) Verbale di partecipazione, da parte della essedi studio sas ad un tentativo di conciliazione intervenuto nel 1999 presso la "Curia Mercatorum", come da allegato (All.24) A tale tentativo ha partecipato, legittimamente, il socio accomandatario e legale rappresentante legale Sandro Dallavalle, ed illegittimamente, come il solito e come si desume dalla firma da lei apposta, dalla solita Braido Vanna.
 - 3) Accordo di rateizzazione del debito di euro 31.000 circa intervenuto a fine 2004/primi 2005 fra gli avvocati Furlan per conto Andreon

Francesco e Santarcangelo per conto essedi sas ; questi dati di fatto non sono nemmeno contestabili da questa fantasiosa controparte in quanto:

- a) Nello All.25 è lo stesso avv. di controparte (lo ripeto, il mio miglior avvocato) ad ammettere che **la Andreon s.r.l. era estranea al rapporto ed intervenuta solo per i pagamenti (ma non certo in qualità di terzo, come pretestuosamente accreditato, dato che è la società di proprietà degli Andreon e non un terzo: non solo, in quello stesso periodo, si era qualificata come debitrice in solido (vedi All.7))**
- b) L'atto di causa successivo a tale accordo è stato il ricorso per Cassazione formulato da Andreon Francesco, che contiene sperticate assicurazioni che **è lui personalmente e nessuna società la parte in causa;** a tale data i versamenti erano quasi terminati ed Andreon Francesco, nel suo ricorso, ha espressamente escluso ogni ruolo nella causa da parte della sua s.r.l.
- c) L'avv. Marco Santarcangelo si è sempre qualificato, in molteplici occasioni e senza alcuna eccezione ivi compreso l'accordo con l'avv. Furlan sopra citato, come legale di essedi studio sas; **alla luce di tutto questo, indipendentemente da ogni altra considerazione di carattere giuridico, i versamenti rateali sono in ogni caso in esecuzione di tale accordo liberamente intervenuto fra le parti, quindi dovuti e legittimi anche se in astratto fossero validi tutti i pretesti contenuti nella sentenza n. 84 del 2013: un abuso così colossale da superare ogni immaginazione!**

4) a pag. 10, "pagò senza alcun accordo precedente...." l'accordo in realtà c'era, ma riguardava unicamente Andreon Francesco ed essedi studio sas e non faceva alcun cenno alla ANDREON S.R.L., come è lo stesso avv. Bonotto a documentare (All.25)

5) a pag. 4 " *La prova del nove di questo ragionamento è che se fosse vero che la sentenza di primo grado del caso che ci occupa fosse passata in giudicato a nulla sarebbe valsa la riassunzione*";

con tale affermazione l'avv. Giovanni Bonotto mostra di prendersi gioco della destinataria (la Corte d'Appello, terza sezione), dato che è lapalissiano che il ricorso per Cassazione ha evitato che la sentenza di primo grado del 2000 andasse in giudicato; è altrettanto scontato che, quando sono scaduti i termini per la riassunzione senza che la parte che ne aveva fatto la sua unica richiesta provvedesse di conseguenza, la sentenza civile del 2000 è diventata definitiva in quanto **non più appellabile, e MAI impugnata, dato che la impugnazione rigettata dalla sentenza di appello del 2004 è estinta proprio in seguito alla mancata riassunzione (in base al combinato disposto degli art. 393 e 310 del c.p.c.)**. La prova del nove, quindi, è che la riassunzione dello appello sarebbe valida, se fatta nei termini concessi dalla Suprema Corte, cioè quando la sentenza di primo grado non era ancora in giudicato, condizione che è decaduta allo spirare di tali termini!

A documentare ulteriormente il DOLO (in realtà una scelta che a mio avviso solo una associazione a delinquere molto potente può concepire di portare a buon fine, in assenza di qualsiasi appiglio) è che la controparte non ha affatto rinunciato a rimettere in discussione la sentenza di primo grado del 2000, ma ha evidentemente preferito attendere che il giudice Libero Mazza fosse in procinto di andare in pensione per ottenere da lui un decreto ingiuntivo privo di ogni costrutto già a prima vista, fondato su un presupposto logico-giuridico sgangherato e, fatto abnorme, che non solo viola le valutazioni vincolanti della Suprema Corte ma addirittura rimette in discussione tutto quanto sancito dalla sentenza del 2000, ampiamente in giudicato!

I processi di opposizione al pignoramento di Udine (e precedentemente di

Palmanova) certificano a loro volta, in maniera a se stante, il dolo della controparte, come segue:

- il processo di Palmanova si conclude nel 2010 con una sentenza (All.26) che svela la manipolazione ordita da Andreon Francesco per ottenere la sospensione del pignoramento effettuato dalla essedi sas sulla quota di una società di Andreon Francesco, a valere sulla sentenza n. 1319 del 2000;
- il processo attivato da Andreon Francesco nel 2011 presso il giudice del registro per ottenere l'annullamento del pignoramento a carico Andreon Francesco (istanza rigettata dal giudice, come da All.27);
- il processo attivato dalla Andreon Arredamenti s.r.l. nel 2014 (nonostante la parte in causa fosse, con tutta evidenza il pignorato, Andreon Francesco) presso il giudice della esecuzione di Udine: nel verbale di udienza scritto di pugno dallo avv. Bonotto egli confessa che è stato un errore ricorrere a nome della s.r.l. ;
- avverso la sentenza negativa del giudice della esecuzione, Andreon Francesco ricorre al collegio ed ottiene l'annullamento del pignoramento in quanto il procedimento sospeso non era stato attivato dalla essedi sas (che tuttavia non aveva alcuna possibilità di attivarlo, in quanto sospeso);
- dopo breve tempo, nel processo Nasini (All.28), questa controparte è tornata a qualificarsi come Andreon s.r.l.

Alla luce di tutti questi sistematici cambi di casacca, (persona fisica, srl, persona fisica, di nuovo s.r.l.), che dimostrano il dolo più disinvolto, e delle violazioni procedurali (a mio avviso, dopo essersi costituiti avanti il giudice della esecuzione come s.r.l., non era lecito fare ricorso al collegio come persona fisica; è pur vero che era la persona fisica la legittima parte in causa, ma doveva prima ripresentarsi come tale al giudice della esecuzione, prima di eventualmente sporgere reclamo al collegio contro la sua sentenza); la ennesima prova del nove è **la controparte ha sollevato molti cavilli per ottenere la cancellazione del pignoramento ma in tutti questi procedimenti non ha mai minimamente contestato la legittimità e vigenza della sentenza di primo grado del 2000, su cui poggia tale pignoramento, come la stessa controparte ha confessato con le seguenti, inequivocabili parole:** (vedi All.25 atto_bonotto_240905.pdf): " *Nel corso del 2004, per un (ritenuto) VIZIO formale del mandato -rilevato d'ufficio dalla Corte d'Appello solo u1 sede di sentenza, il procedimento in grado d'appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati s.a.s. unitamente al precetto alla Andreon Arredamenti nello scorso mese di dicembre;*"

Nonostante siano le immani dimostrazioni della propria capacità di calpestare ogni diritto ad averla tradita, questa controparte non è certo ingenua: non aveva previsto la infinita resistenza del sottoscritto nel reggere senza impazzire una persecuzione quasi trentennale di tale gravità: non occorre avere molta immaginazione per comprendere ciò che avviene sistematicamente dietro le quinte, di cui a mio avviso esistono innumerevoli indizi! Ho conosciuto la ex convivente di Andreon Michele, a sua volta distrutta finanziariamente , dopo che lo aveva lasciato, con metodi analoghi a quelli che hanno colpito il sottoscritto!

6) rimane il fatto che tutto il pregresso (quindi ogni atto o fatto precedente, ivi compresa ovviamente la qualificazione delle parti in causa) è stato cristallizzato dalla Suprema Corte (nella sopra citata sentenza), che ha espressamente qualificato, accogliendo le sperticate dichiarazioni contenute nel ricorso di Andreon Francesco, **le seguenti parti in causa: Andreon Francesco, come titolare della ditta individuale; essedi studio sas;**

7) dopo che la mia difesa aveva esibito allo avv. Furlan (quello stesso che aveva inventato il pretesto della ditta individuale essedi studio) il certificato dalla agenzia delle entrate, sopra citato (All.17), questi abbandonò l'espedito della assenza di legittimazione della essedi sas e convinse il Sig. Andreon Francesco a pagare (da qui nacque la proposta di ottenere una rateizzazione del dovuto, accolta dal sottoscritto pur di chiudere una buona volta la questione); ho sempre considerato l'avv. Furlan abile e "senza peli

sullo stomaco", ma evidentemente non è disposto ad uscire dalla legalità: guarda caso, è stato subito dopo sostituito!

Ebbene, in data 03/03/2016, interferendo con il mio cassetto fiscale, mi sono accorto che, in epoca successiva al rilascio del sopra citato certificato attestante che la partita iva personale del sottoscritto riguardava una attività professionale, priva ovviamente di qualsiasi riferimento al nome essedi studio, marchio che è stato creato per la sas creata nel 1988, qualcuno ha modificato dolosamente i dati anagrafici della agenzia delle entrate (il capo team dr. Luigi Baldino, interpellato a caldo, mi ha confidato che tale modifica è stata eseguita dalla sede di Treviso).

Fermo restando che dal 1981 la attività svolta dal sottoscritto era di consulenza in ambito amministrativo e che ciò veniva confermato dal certificato rilasciato dalla agenzia delle entrate nel 2004, in epoca successiva al 2004 qualche manina è intervenuta per modificare la anagrafe tributaria di una ditta chiusa ufficialmente sino dal 1992 (e ciò esclude qualsiasi ipotesi di errore, visto che non esisteva alcun motivo di intervenire per modificare dati chiusi da anni) facendo risultare che la attività personale di Sandro Dallavalle era di impresa.

Si è trattato di una manipolazione dei dati articolata, dato che ha indicato il tipo di attività (costruzione di accessori) e la via dove sarebbe stata esercitata tale attività (via Montegrappa, 85). In seguito al mio reclamo, corredato di documentazione incontrovertibile, la agenzia delle entrate ha attuato una nuova variazione, ripristinando il vero sulle risultanze della anagrafe tributaria. Essendo impossibile tuttavia che una manipolazione del genere fosse accidentale, tutto questo rappresenta la prova del 9 della stretta correlazione, che altri fortissimi indizi avevano già evidenziato, fra la frode giudiziaria in atto dal 1989 e la vendetta trasversale operata da alcuni dirigenti e funzionari della agenzia delle entrate di Treviso: ciò che impressiona è la profusione di mezzi messa in opera nel vano tentativo di fornire un qualche appiglio che possa rendere meno evidente la gravità della sentenza n. 84 del 2013, emanata dal giudicante Deli Luca.

In seguito al mio reclamo, il funzionario dr. Luigi Baldino, dopo approfondita istruttoria, ha effettuato una nuova variazione, questa volta giustificata dalla mia esplicita richiesta, che ripristina i dati reali e corretti (All.19)

Di recente ho scoperto un nuovo formidabile sponsor della artefatta tesi della esistenza di una ditta individuale, a nome essedi studio! Si tratta niente meno che del dr. Carlo Mastelloni, Procuratore di Trieste, competente sulla Procura di Trento (Dr. Amato), a sua volta competente sulla Procura di Treviso, nell'ambito della quale sono intervenuti vari PM: Giovanni Cicero, Antonio Miggiani, Antonio De Lorenzi; l'attuale Procuratore dr. Della Costa, mi è stato riferito essere cognato dello on. Ghedini, a suo tempo imputato dalla Procura di Milano in relazione ai noti episodi di presunta corruzione delle "olgettine". Tutte queste procure, a mio avviso si danno reciproca copertura e, dato ineccepibile, hanno prodotto uno sforzo del tutto spropositato alla causa civile di modesto ammontare per cercare di persuadere il CSM, il Procuratore generale di Cassazione, il Ministero della Giustizia che nella in origine modesta causa civile chiusa nel 2000 la parte attrice sarebbe una ditta individuale di nome essedi, tesi su cui si basa la sentenza emanata dal giudicante Deli Luca. (All.6)

N.B. Gli aspetti principali di quanto sopra sono stati da me comunicati al dr. Deli Luca al suo indirizzo mail, dalla mia casella pec, in data 18/04/2012, 21/03/2013, 25/03/2013. Sono certo che le abbia lette in quanto, nella udienza finale del 27/03/2013 il giudicante ha fatto una sfuriata al mio legale, addebitandogli di essere con me connivente in relazione alle mail che avevo inviato; alle rimostranze di questi di non saperne nulla (cosa vera), gli intimò di rimettere il mandato; a breve distanza di tempo, ho ricevuto la pec con cui il mio legale mi comunicava la remissione del mandato.

ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, LA pretestuosa QUESTIONE DELLA ASSENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA ESSEDI STUDIO SAS, CIOE' L'UNICA STRAMPALATA IPOTESI SU CUI POGGIA LA SENTENZA N.84 EMANATA NEL 2013 DAL GIUDICE DELI LUCA,

SI DIMOSTRA A MIO AVVISO UN FATTO GRAVISSIMO CHE E' PASSATO INDENNE ATTRAVERSO DECINE DI MAGISTRATI).

Nella conclusionale alla terza sezione della Corte di Appello di Venezia, vanno inseriti anche i seguenti punti:

- **chiamare a rispondere dei gravi danni arrecati anche personalmente il Sig. Andreon Francesco, unico reale parte in causa** secondo il combinato disposto del suo personale ricorso per Cassazione e della relativa sentenza;
l'(All.29)attesta che tale chiamata in causa è stata inserita dalla mia difesa sino dai primi atti di causa;

- **chiamare a rispondere dei gravi danni arrecati anche personalmente gli altri due soci della Andreon s.r.l., Andreon Michele e Braido Vanna**, la cui responsabilità è di gran lunga maggiore che dello stesso Andreon Francesco, a mio parere oggetto di circonvenzione, di sottrazione di corrispondenza ecc. come risulta evidente anche dalla stessa registrazione telefonica intervenuta nel 2010, fortunatamente, dopo molti tentativi andati a vuoto a causa della stretta sorveglianza dei congiunti; senza ripetere quanto più ampiamente dimostrato nella relazione complessiva, sono gli stessi familiari sopra citati ad essersi intromessi, a mio avviso fraudolentemente, in varie occasioni ed in particolare con la allegata, minacciosa lettera raccomandata (minacce puntualmente andate a segno), firmata da ciascuno, che mi è stata inviata per conoscenza (All.30)

- richiesta di anticipare la causa, per i seguenti motivi:

a) in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della Giustizia, di applicare il così detto metodo "Torino", consistente nel dare la priorità ai processi datati (da ricordare che la causa civile è iniziata in data 25/10/1990); è stato lo stesso premier Renzi, nella trasmissione l'Arena del 01/05/2016 ad indicare tale priorità, anche facendo riferimento alla attività che attualmente svolge l'autore di tale metodo per ottenerne l'applicazione, il dr. Mario Barbuto, attualmente distaccato presso il Ministero della Giustizia per premere presso i vari Tribunali al fine di anticipare, in primo luogo i processi datati (il primo atto della controversia: in data 05/12/1989, la controparte ha inoltrato istanza per ottenere la A.T.P.)

b) porre quanto prima rimedio al respingimento da parte della Corte della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, anche in relazione alle gravissime violazioni sopra illustrate (**a titolo di esempio, la costituzione di controparte con mandato recante la firma falsa del Sig. Andreon Francesco**); ad avviso del sottoscritto, lo stesso consigliere relatore sembra non aver condiviso tale respingimento, dato che contestualmente si è dimesso da tale ruolo! (All.31)

c) la durata trentennale della controversia e l'età avanzata delle parti: Andreon Francesco, classe 1935, il sottoscritto (unico rappresentante della essedi sas) classe 1943;

- quantificare i danni subiti da Sandro Dallavalle e famiglia in coerenza con i danni effettivi subiti (All.32)ed in particolare calcolando il corrispettivo di almeno 82.000 euro all'anno persi dalla essedi studio sas a causa delle iniziative della controparte;

- ordine esplicito alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di cancellare la ipoteca n. 8145 (registro generale) del 09/03/2010 per euro 32.835 che la Andreon Arredamenti ha iscritto illegittimamente (come sancito dalla sentenza, **DEFINITIVA**, emanata dal Tribunale di Treviso n. 2079/14)(All.33);

- segnalare alla competente Procura i gravi reati compiuti in quasi trenta anni di controversia e documentati nella presente istanza e nella relazione (All.35) sulla intera controversia.

Sandro Dallavalle

e certificato di ritenuta d'acconto sulle prestazioni del ctu;

sito= "www.essedistudio.com/piovra" Elenco_allegati:

- All. 1 sito/cassazione/cassaz_bonotto.pdf
- All. 2 sito/cassazione/sentenza_0001.pdf e sentenza_0002.pdf
- All. 3 sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_conegliano_2.pdf
- All. 4 sito/causa_primo_grado/sentenza_causa_civile.pdf
- All. 5 certificato_grandin.pdf *
- All. 6 sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/sentenza_trib_conegliano_essedi_andreon.pdf
- All. 7 sito/corrispondenza/lett_andreon_300305.pdf
- All. 8 sito/corrispondenza/lett_a_andreon_240205bis.pdf, racc_essedi_090405_dest_andreon.pdf, racc_essedi_040905_dest_bonotto.pdf, racc_essedi_260705.pdf
- All. 9 sito/cciaa_udine/pignoramento_lignano_ok.pdf
- All.10 telef_andreon.txt *
- All.11 sito/appello_ve_2014/costit_appello_2018_bonotto.pdf
- All.12 firma_falsa_convbonotto_e_vera.pdf *
- All.13 sito/causa_primo_grado/costit_mognon_atp.pdf
- All.14 sito/corrispondenza/racc_andreon_211189.pdf
- All.15 sito/doc_fiscali_essedi/fattura_essedi.pdf
- All.16 sito/corrispondenza/contratto_essedi_andreon_14041989.pdf
- All.17 sito/causa_primo_grado/cert_piva_sandro.pdf, essedi_rit_acc.pdf
- All.18 sito/causa_primo_grado/atto_trasf_essedi.pdf
- All.19 sito/cert_piva_sandro_2016
- All.20 certificato_grandin.pdf
- All.21 sito/corrispondenza/lettera_bonotto_151196.pdf
- All.22 sito/causa_penale/verbale_udienza_penale.pdf
- All.23 sito/causa_primo_grado/convoc_ruota_sas.pdf
- All.24 sito/causa_primo_grado/accordo_per_la_mediazione.pdf
- All.25 sito/palmanova/atto_Bonotto_240905.pdf
- All.26 sito/palmanova/sentenza_palmanova.pdf
- All.27 sito/cciaa_udine/sentenza_udine_010611.pdf
- All.28 sito/sabrina_cicero_dallavalle/replica_conclusiva_bonotto_180814.pdf

All.29 sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/opposizione_decreto_ingiuntivo
.pdf

All.30 sito/cciaa_udine/racc_3_andreon.pdf

All.31 sito/appello_ve_2014/decisione_rinvio_venezia.pdf

All.32 elenco_romaspese.pdf *

All.33 sito/causa_primo_grado/sentenza_causa_civile.pdf

All.34 sito/appello_ve_2014/appello_sentenza_conegliano.pdf

All.35 resoconto_7.doc